Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 20 gennaio — Numero 16

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,30 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I - Leggi e Decreti

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor don MANUEL BERNARDEZ, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario dell'Uruguay, nonchè quelle che pongono fine alla missione di S. E. il signor Gabriel Terra.

Roma, 20 gennaio 1921.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata, alle ore 15 di mercoledì 26 gennaio 1921, col seguente

Ordine del giorno:

1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione sul disegno di legge: « Disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali ». (943).

Il numero 2 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti il testo unico della tariffa dei dazi doganali, approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577 e le modificazioni successivamente ad esso apportate;

Visto il R. decreto 26 settembre 1920, n. 1344, che revoca le disposizioni del trattato di commercio con l'Austria-Ungheria per le merci provenienti da Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla voce n. 9 del testo unico delle tariffe dei dazi doganali, approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577, è aggiunta la seguente nota:

« Il benzolo e altri oli di catrame minerale, leggeri

e limpidi, destinati a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici artificiali o delle vernici, lacche e prodotti simili, sono ammessi al dazio ridotto di L. 2 al quintale, a condizione che siano adulterati, a spese dell'interessato, nei modi che saranno stabiliti, per le differenti industrie dal Ministro delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1854 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141 e 19 luglio 1909, n. 527;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 maggio 1919, numero 715;

Visto il decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580

Visto il Nostro decreto 8 settembre 1913, n. 1212, concernente l'organico del personale tecnico e di servizio delle RR. scuole superiori di agricoltura e delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico del personale tecnico e di servizio delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, portato dal R. decreto 8 settembre 1913, n. 1212, è abrogato.

Art. 2.

La somma occorrente pel pagamento degli assegni relativi ai posti accresciuti, rispetto a quelli stabiliti dall'organico di cui al R. decreto 8 settembre 1913, n. 1212, sarà prelevata sul fondo stanziato pel funzionamento delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, nel capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1920-921 e corrispondente degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano

N. dei posti		Denominazione	Assegni
secondo l'organico 1913	del nuovo organico		Lire
1	1	Primo macchinista con l'assegno di L. 4000	4,000
1	2	Capi coltivatori (con alloggio, illuminazione e riscaldamento)	8,000
—	1	Capotecnico con l'assegno di L. 4000	4,000
	1	Preparatore con l'assegno di L. 4000	4,000
1	1	Primo stalliere (con alloggio) assegno di L. 4000	4,000
1	1	Secondo macchinista con l'assegno di L. 2000	2,000
10	10	Inservienti con l'assegno di L. 2000	20,000
1	1	Custode portinaio (con illuminazione, alloggio e riscaldamento) con l'assegno di L. 2000	2,000
1	1	Secondo stalliere (con alloggio), con l'assegno di L. 2000	2,000
1	1	Fattorino con l'assegno di L. 2000	2,000

Regia Scuola superiore di agricoltura di Portici

N. dei posti		Denominazione	Assegni
secondo l'organico 1913	del nuovo organico		Lire
1	1	Capo frutticoltore con l'assegno di L. 4000	4,000
1	1	Capo coltivatore con l'assegno di L. 4000	4,000
1	1	Capo giardiniere con l'assegno di L. 4000	4,000
1	1	Tecnico delle acque, con l'assegno di L. 4000	4,000
1	1	Meccanico con l'assegno di L. 4000	4,000
1	1	Capo fattoiano id. di L. 4000	4,000
—	4	Preparatori id. di L. 4000	16,000
1	1	Cantiniere id. di L. 2000	2,000
11	12	Inservienti id. di L. 2000	24,000
1	1	Guardiacancello id. di L. 2000	2,000
1	1	Portiere id. di L. 2000	2,000

Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia

N. dei posti secondo l'organico 1913	N. dei posti del nuovo organico	Denominazione	Assegni Lire
2	2	Commessi con l'assegno di L. 4000	8,000
2	2	Preparatori con l'assegno di L. 4000	8,000
1	1	Capo coltivatore con l'assegno di L. 4000	4,000
1	1	Capo giardiniere con l'assegno di L. 4000	4,000
8	9	Inservienti con l'assegno di L. 2000	18,000
1	1	Portiere custode con l'assegno di L. 2000	2,000

Posti in aumento.

Per la Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano:

1 capo coltivatore, 1 capo tecnico, 1 preparatore } con l'assegno annuo di L. 4000 . . . . . . L. 12,000 —

Per la Regia Scuola superiore di agricoltura di Portici:

4 preparatori con l'assegno di L. 4000 . . . L. 16,000 —
1 inserviente » » » 2000 . . . » 2,000 —
L. 18,000 —

Per l'Istituto superiore agrario di Perugia:

1 inserviente con l'assegno di L. 2000. . . . L. 2,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura:
MICHELI.

Il numero 1991 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 maggio 1897, n. 260, che dà facoltà agli intendenti di finanza di annullare fino all'importo di L. 5000 tutti i crediti inesigibili di qualsiasi natura appartenenti all'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 22 maggio 1910, n. 316, che approva il regolamento per la procedura dei ricorsi amministrativi concernenti le tasse sugli affari ed altri proventi amministrati dalla Direzione generale delle tasse sugli affari;

Riconosciuta la convenienza di disciplinare in modo uniforme la materia degli annullamenti dei crediti erariali, a qualsiasi amministrazione appartengano;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà concessa agl'intendenti di finanza con l'art. 12 del regolamento approvato col R. decreto 22 maggio 1910, n. 316 per l'annullamento fino all'importo di L. 8000 dei crediti relativi alle tasse ed altri proventi amministrati dalla Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse, riconosciuti assolutamente inesigibili od in tutto od in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione o perchè indebitamente od erroneamente liquidati giusta gli articoli 303 e 305 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R decreto 4 maggio 1885, n. 3074, è estesa sino al detto limite a tutti i crediti di qualsiasi natura appartenenti all'Amministrazione del Demanio, con l'osservanza delle norme e formalità stabilite dal citato art. 12.

Art. 2.

Alla eliminazione dei residui di entrata che, non figurando in carico ai contabili dello Stato, non sono sottoposti alla resa del conto giudiziale, sarà provveduto con decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, delle Intendenze o del Ministero, secondo che l'ammontare delle partite non superi od ecceda la sopraindicata somma di L. 8000.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto andranno in vigore col 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1992 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1920. n. 1778;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e di concerto con il ministro guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati ed avranno vigore nei territori annessi in base all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, il Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1513, riguardante la pubblicazione dello statuto costituzionale del Regno ed il Regio decreto 10 novembre 1920, numero 1649, riguardante la pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale e l'emanazione degli atti pubblici che devono essere intitolati in nome del Re.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

1885. Regio decreto 23 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Padova, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1886. Regio decreto 22 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Arosasco (Como) di applicare, dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 1000.

N. 1887. Regio decreto 2 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Paternò (Catania) viene dichiarato di seconda classe agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta ufficiale* e il canone corrisposto allo Stato è elevato a L. 53.202,67.

N. 1897. Regio decreto 25 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, la Scuola professionale operaia « Antonio Bernocchi », in Legnano viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto relativo.

N. 1899. Regio decreto 5 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Roma è autorizzato ad accettare la donazione di mobili e della raccolta di pubblicazioni scientifiche disposta dai signori prof. Riccardo e ing. Giuseppe Dalla Vedova a favore del gabinetto di geografia della Università stessa.

N. 1903. Regio decreto 23 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Bitonto, in provincia di Bari, è autorizzato a riscuotere un dazio proprio di L. 10 a quintale sulla carta da scrivere e di L. 2 pure a quintale sulla carta da imballaggio e cartone.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - DECRETO MINISTERIALE *che autorizza la fabbricazione di biglietti da L. 1000, da L. 500 e da L. 100 del Banco di Napoli, per le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali, e per il cambio dei biglietti logori* — *Ministero del tesoro:* Smarrimento di ricevute — Avviso — *Ministero delle finanze:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Concorsi.*

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1895, n. 503;

Veduti i decreti Ministeriali 30 gennaio 1920 e 7 settembre 1918, coi quali vennero autorizzate le ultime fabbricazioni di biglietti da L. 1000, da L. 500 e da L. 100 del Banco di Napoli;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli in data 22 dicembre 1920 e la domanda fatta con nota 4 gennaio 1921, n. 934, dalla Direzione generale del Banco stesso, relativa ad una nuova fabbricazione di biglietti dei suindicati tagli;

Considerato che, stante la maggiore rapidità di circolazione acquistata dai biglietti bancari ed il conseguente maggiore logorio, occorre rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali, e al cambio dei biglietti logori che vengono ritirati dalla circolazione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di biglietti del Banco di Napoli, dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero duecentomila (200.000) biglietti da lire mille (L. 1000) per un valore complessivo di lire duecentomilioni (L. 200.000.000), divisi in ventuna (21) serie, di cui la prima comprendente 5000 biglietti a complemento dell'ultima serie della precedente fabbricazione, numerati progressivamente da 5001 a 10.000, e contrassegnata con le lettere G C; diciannove serie di 10.000 biglietti ognuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e contrassegnate con le lettere G D, G E, G F, G G, G H, G I, G J, G K, G L, G M, G N, G O, G P, G Q, G R, G S, G T, G U, e G V; e una serie di 5000 biglietti, numerati progressivamente da 1 a 5000, e contrassegnata con le lettere G X.

Numero cinquecentoventimila (520.000) biglietti da lire cinquecento (L. 500) per un valore complessivo di lire duecentosessantamilioni (L. 260.000.000), divisi in cinquantatre (53), serie di cui la prima comprende 5000 biglietti, a complemento della ultima serie della precedente fabbricazione, numerati progressivamente da 5001 a 10.000, e contrassegnata con le lettere M X; cinquantuna serie, di 10.000 biglietti ognuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e contrassegnate con le lettere M Y, M Z, N A, N B, N C, N D, N E, N F, N G, N H, N I, N J, N K, N L, N M, N N, N O, N P, N Q, N R, N S, N T, N U, N V, N X, N Y, N Z, O A, O B, O C, O D, O E, O F, O G, O H, O I, O J, O K, O L, O M, O N, O O, O P, O Q, O R, O S, O T, O U, O V, O X e O Y; e una serie di 5000 biglietti, numerati progressivamente da 1 a 5000, e contrassegnata con le lettere O Z.

Numero quattrocentomila (400.000) biglietti da lire cento (L. 100) per un valore complessivo di lire quarantamilioni (L. 40.000.000), divisi in quaranta (40) serie di 10.000 biglietti ognuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e contrassegnate con le lettere Z A, Z B, Z C, Z D, Z E, Z F, Z G, Z H, Z I, Z J, Z K, Z L, Z M, Z N, Z O, Z P, Z Q, Z R, Z S, Z T, Z U, Z V, Z X, Z Y, Z Z, A|A, A|B, A|C, A|D, A|E, A|F, A|G, A|H, A|I, A|J, A|K, A|L, A|M, A|N, A|O.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissati dai due decreti Ministeriali 7 dicembre 1909, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 29 dicembre 1909, n. 303, pei tagli da L. 1000 e da L. 500; e dal decreto Ministeriale 10 novembre 1908, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 17 novembre 1908, n. 269, pel taglio da L. 100.

I biglietti del taglio da L. 100 potranno essere fabbricati senza matrice.

Art. 3.

Ai suddetti biglietti verrà applicato, il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180, modificato dall'altro decreto Ministeriale del 5 marzo 1908, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 9 marzo 1908, n. 57.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 gennaio 1921.

Il ministro
MEDA.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — **Data della ricevuta:** 3 agosto 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Benevento — **Intestazione della ricevuta:** Mervoglini Rosa, vedova Cammarota — **Titoli del debito pubblico:**

al portatore 1 — Ammontare della rendita L. 100 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 dicembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di giovedì 10 febbraio del corrente anno, alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, in Roma, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 11ª annuale estrazione a sorte delle obbligazioni del debito redimibile 3,50 0[0 netto 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1918, n. 731 ed emesse in dipendenza del R. decreto 25 aprile 1909, n. 205.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in n. 3240 sulle 273,160 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi dal 1° aprile 1921.

Roma, 18 gennaio 1921.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 10 novembre 1920:

Merlo Giovanni, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° agosto 1920 e per la durata di mesi sei.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Samaritani Mario, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per motivi di famiglia dal 16 novembre 1920 e per la durata di mesi cinque.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Personale insegnante civile.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Laudati cav. Luigi, maestro civile di scherma, collocato a riposo dal 1° giugno 1920 per età e per anzianità di servizio.

Capitecnici d'artiglieria e del genio.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Cavagnero cav. Antonio, primo capotecnico, collocato a riposo dal 1° giugno 1920 per età e per anzianità di servizio.

Assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 13 maggio 1920:

Messina cav. Francesco, assistente, collocato a riposo dal 1° giugno 1920 per età e per anzianità di servizio dal 14 maggio 1920.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 5 agosto 1920:

Torta Sebastiano, ufficiale d'ordine, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio dal 1° settembre 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore del R. esercito.

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 26 dicembre 1920:

Rognoni cav. Donato, colonnello, promosso brigadiere generale con anzianità 16 aprile 1919.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 19 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	180 46	Belgio	189 05
Londra	107 635	Berlino	44 05
Svizzera	448 63	Vienna	5 325
Spagna	379 —	Praga	36 —
New York	28 57	Pesos oro	22 60
Olanda	—	Pesos carta	9 67

Oro 426 755

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	71 75	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	72 68	—

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e il regolamento generale per la sua applicazione, approvati coi Regi decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 403, che approva il ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Visto il R. decreto-legge n. 1464, del 26 settembre 1920 che autorizza a coprire tutti i posti vacanti nell'organico di detto personale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli per 80 posti di fanalista nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, con l'annuo stipendio di L. 2400.

Art. 2.

Possono essere ammesse a tale concorso le seguenti categorie di persone, le quali, oltre ad avere i requisiti sotto indicati, abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o comunque siano stati esentati dal servizio militare:

a) i fanalisti avventizi che alla data del presente decreto prestano effettivo servizio in tale qualità nella R. marina;

b) i figli dei fanalisti di ruolo in servizio nella R. marina alla data del presente decreto;

c) i militari che abbiano prestato servizio nel corpo R. equipaggi o nel corpo della R. guardia di finanza (ramo mare).

Tutti i candidati, alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno aver compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 35, ad eccezione dei fanalisti avventizi attualmente in servizio, pei quali l'età massima non dovrà eccedere il 45° anno.

Costituirà titolo di preferenza in tale concorso l'aver prestato servizio in qualità di fanalista avventizio nella R. marina.

A parità di titoli avranno inoltre la preferenza i candidati che dimostrino con apposito certificato di essere abilitati a condurre macchine.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo da L. 2, stese di pugno degli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sez. 2ª) non più tardi del 31 marzo 1921, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale;

b) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del Casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto;

c) certificato di buona condotta, di data non anteriore a tre mesi a quello della pubblicazione del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o dal sotto prefetto;

d) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal prefetto o dal sotto prefetto;

Saranno equiparati a cittadini dello Stato coloro che appartengono ad altre regioni italiane, quand'anche essi manchino della naturalità;

e) certificato, legalizzato, rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, provinciale o dipendente dalla R. marina, o dal R. esercito, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente al servizio di fanalista;

f) certificato di esito definitivo di leva od estratto matricolare per i candidati che abbiano prestato servizio nel corpo R. equipaggi o nel corpo della R. guardia di finanza (ramo mare):

g) altri titoli da cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti.

Le domande dei fanalisti avventizi che attualmente prestano servizio nella R. marina dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal presente articolo, a mezzo dei comandi delle zone fari dai quali dipendono, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo, compilato a cura dei comandi stessi, dal quale risulti la data d'ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio di fanalista.

Le domande dei figli dei fanalisti di ruolo in servizio alla data del presente decreto, dovranno pure pervenire al Ministero pel tramite dei comandi delle zone dei fari dai quali dipendono i fanalisti di ruolo, corredate di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di fanalista.

Art. 4.

Le domande non pervenute corredate dai documenti richiesti entro il termine fissato dal presente bando, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso. Indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti e di escludere coloro che dalle notizie avute non risultassero meritevoli.

Art. 6

La Commissione incaricata di esaminare i titoli degli aspiranti sarà costituita come appresso:

1 direttore generale dei personali civili e degli affari generali, presidente:

1 ufficiale superiore di vascello dell'Ispettorato fari, membro;

1 capo divisione della carriera amministrativa, id.;

1 funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 7.

Il conferimento dei posti avrà luogo nell'ordine risultante dalla graduatoria che sarà formata dalla Commissione, dopo il buon esito di un corso d'istruzione pratica della durata di due mesi da seguirsi in Napoli presso l'Ufficio tecnico dei fari.

I concorrenti i quali, al termine del corso pratico, non saranno dichiarati idonei, non potranno conseguire la nomina a fanalista e la ripetizione del corso non sarà ammessa per nessuna ragione.

I vincitori del concorso provenienti dai fanalisti avventizi sono esentati dal seguire il corso pratico di cui sopra e conseguiranno pertanto, in ordine della graduatoria, la nomina a fanalista di ruolo.

Gli aspiranti durante il corso pratico di esperimento avranno diritto alle competenze spettanti ai fanalisti di ruolo con stipendio iniziale e inoltre alle vigenti indennità per caro viveri.

I primi 65 posti saranno coperti subito e i rimanenti mano a mano che si verificheranno le vacanze nell'organico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1920.

Il ministro
SECHI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento 30 giugno 1907, n. 667, sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il decreto Reale 11 marzo 1920, n. 292;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visti il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame, a 60 posti di ufficiale idraulico con l'annuo stipendio di L. 2400, dei quali n. 20 nel compartimento veneto del magistrato alle acque e n. 40 nelle altre Provincie del Regno.

Per poter essere compresi nella graduatoria di merito i concorrenti dovranno ottenere complessivamente negli esami almeno 162 punti sul massimo di 250.

Art. 2.

L'esame è scritto ed orale.

Le prove scritte avranno luogo presso gli uffici del genio civile che saranno dal Ministero designati dopo l'esame delle domande dei concorrenti ed avranno principio il giorno 31 marzo 1921.

Gli orali saranno dati in Roma nei giorni che verranno fatti conoscere ai candidati con apposito avviso.

Art. 3.

Chi intende concorrere deve far pervenire, non più tardi del 28 febbraio 1921, una domanda in carta da bollo da lire due, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle opere idrauliche) indicando chiaramente il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Il concorrente dovrà dichiarare nell'istanza se concorre ai posti vacanti nel compartimento veneto del magistrato alle acque, ovvero a quelli vacanti nelle altre Provincie.

Dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che, a modificazione delle vigenti, saranno per legge stabilite.

Qualora tra i vincitori non si abbiano aspiranti in numero corrispondente ai posti vacanti nel compartimento del magistrato ed a quelli vacanti nelle altre Provincie, il Ministero si riserva di coprire le risultanti vacanze con le nomine di quelli compresi nella graduatoria senza tener conto della scelta di sede precedentemente fatta nella istanza.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono unire la propria fotografia (formato visita senza cartoncino) colla firma ed i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzata:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti dal presente concorso i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto, ovvero, se egli trovasi già in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data del decreto stesso;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto), di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziario del tribunale civile e penale del luogo di nascita, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di aver adempito alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) certificato medico, legalizzato dal sindaco e dal prefetto accertante che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

g) l'attestato originale della licenza di scuola tecnica; non sono ammessi titoli equipollenti.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), ed *f*) debbono essere stesi su carta da bollo da L. 1.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in un'Amministrazione dello Stato o si trovano già in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono dispensati dal produrre i documenti di cui nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Verranno assolutamente respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il 28 febbraio 1921 o che saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione dell'attestato originale di licenza tecnica, per il quale basterà indicare a quale Amministrazione sia stato presentato.

Art. 6.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte consecutive non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per la carriera di ufficiale idraulico.

Art. 7.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti, la cui istanza sia riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami scritti, indicando l'Ufficio del genio civile nel quale ciascuno dovrà sostenerli.

Art. 8.

Formano oggetto delle prove scritte:

a) calligrafia;

b) aritmetica elementare;

c) misurazione e calcolazione di superficie e volumi;

d) compilazione di rapporti;

e) compilazione di giornali di lavori, libretti di misure, stati sommari periodici, liste settimanali, secondo i moduli prescritti dai regolamenti;

f) disegno lineare planimetrico ed altimetrico.

Le prove orali poi verseranno sulle precedenti e sulle seguenti materie:

g) regole generali e metodi speciali per una buona esecuzione dei diversi lavori idraulici, in terra, in legname od in pietra; qualità da richiedersi nei materiali;

h) provvedimenti immediati da prendersi in casi di sconcerti nelle arginature e notizie sul servizio di guardia e difesa in tempo di piena;

i) rilievo di piani col mezzo dello squadro agrimensorio, rilievo di sezioni trasversali colle staggie e livellette a bolla; rilievo di pianto e di fabbricati;

l) nozioni sulle norme di polizia fluviale.

Art. 9.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal titolo 2°, cap. 1°, sezione 1ª, del regolamento 30 giugno 1907, n. 667, e di quelle del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Roma, 15 gennaio 1921.

Il ministro
PEANO.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*